

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

AR.CO.

ARCIERI COLLEGNO

Statuto

Approvato dall'Assemblea dei soci del 27 ottobre 2023

Indice**TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ, AFFILIAZIONE, DURATA**

- Art. 1. Denominazione e Sede
- Art. 2. Scopo e Attività
- Art. 3. Affiliazione
- Art. 4. Durata

TITOLO II — SOCI

- Art. 5. Domanda di ammissione
- Art. 6. Domicilio dei soci
- Art. 7. Diritti e doveri dei soci
- Art. 8. Impegni
- Art. 9. Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
- Art. 10. Recesso, esclusione e perdita della qualità di Socio

TITOLO III — STRUTTURA

- Art. 11. Organi sociali
- Art. 12. Assemblea dei soci
- Art. 13. Consiglio direttivo
- Art. 14. Rappresentanza legale
- Art. 15. Obblighi di comunicazione
- Art. 16. Presidente e Vicepresidente
- Art. 17. Segretario e Tesoriere
- Art. 18. Organo di revisione
- Art. 19. Tesserati
- Art. 20. Rappresentante degli atleti e Rappresentante dei tecnici

TITOLO IV — PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

- Art. 21. Patrimonio
- Art. 22. Bilancio e rendiconto economico-finanziario
- Art. 23. Utili e avanzi di gestione
- Art. 24. Libri sociali
- Art. 25. Pubblicità e trasparenza

TITOLO V — LAVORATORI E VOLONTARI

- Art. 26. Lavoratori e volontari

TITOLO VI — ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 27. Modifiche statutarie

Art. 28. Trasformazione - Terzo settore

Art. 29. Scioglimento

Art. 30. Liquidazione

Art. 31. Devoluzione del patrimonio residuo ai fini sportivi

Art. 32. Controversie

Art. 33. Regolamenti interni

Art. 34. Norme di rinvio



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ, AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1

Denominazione e Sede

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 (e ss. mod.), è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Ar.Co. Arcieri Collegno", in breve "A.S.D. Ar.Co." (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiederla con delibera dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 39/2021.
- 1.2 L'Associazione ha sede in Collegno (TO), in via Alessandro Manzoni 33, ed è retta dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della Sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2

Scopo e Attività

- 2.1 L'Associazione, è un'associazione di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (nel seguito "CONI") per le attività delle federazioni sportive nazionali e delle associazioni a queste aderenti.

- 2.2 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

- 2.3 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del tiro con l'arco e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestito dalla società Sport e Salute S.p.A. intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, l'Associazione formula domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (nel seguito "FITARCO"), riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

- 2.4 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- 2.5 L'Associazione può altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FITARCO: indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del tiro con l'arco, compresa l'attività paralimpica.
- 2.6 Nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021, e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- 1) attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del tiro con l'arco e di eventuali altre attività sportive;
 - 2) attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - 3) gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - 4) vendita di articoli sportivi;
 - 5) promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da soci o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - 6) svolgimento, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budget pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
 - 7) promozione di stampa, pubblicazione, distribuzione, edizione e diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
 - 8) effettuazione di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari; si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli albi speciali, le quali, in caso di necessità, sono affidate a questi ultimi, che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
- 2.7 L'Associazione garantisce la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
- 2.8 L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 Affiliazione

- 3.1 L'Associazione procede alla propria affiliazione alla FITARCO. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (nel seguito "CIO"), del CONI, del Comitato Internazionale Paralimpico (nel seguito "IPC"), del Comitato Italiano Paralimpico (nel seguito "CIP"), nonché a tutte le disposizioni statutarie della FITARCO, e di ogni altra federazione o ente di promozione cui intenderà affidarsi.
- 3.2 L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, della FITARCO o di altre federazioni nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- 3.3 Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- 3.4 L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare, con votazioni separate per le rispettive categorie, il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, i rappresentanti delle due categorie, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti della FITARCO, sono nominati dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
- 3.5 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4

Durata

- 4.1 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci straordinaria, presa con la maggioranza prevista dall'art. 29 del presente Statuto.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5

Domanda di ammissione

- 5.1 Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 5.2 Ai fini sportivi, per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo: una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione sportiva e dell'Ente di promozione di appartenenza e dei suoi organi.
- 5.3 Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
- 5.4 Tutti coloro che intendano far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo indirizzata al Consiglio direttivo o a un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, nonché la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne lo Statuto e i regolamenti interni.
- 5.5 La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.
- 5.6 La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- 5.7 La qualifica di Socio, ben distinta da quella di "tesserato", che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione sportiva nazionale di riferimento per lo sport praticato, e che non

dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

- 5.8 In caso di domanda di ammissione all'Associazione di un minore d'età, la stessa dev'essere firmata dall'esercente la potestà parentale e, qualora il minore avesse compiuto il quattordicesimo anno d'età, anche da quest'ultimo. L'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenni.
- 5.9 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 Domicilio dei soci

- 6.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei soci. È onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 Diritti e doveri dei soci

- 7.1 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
- 7.2 In particolare, i soci hanno i seguenti diritti:
- 1) partecipare alle attività associative;
 - 2) votare per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - 3) votare per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - 4) candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - 5) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- 7.3 Il minore esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea mediante l'esercente la potestà parentale, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del presente Statuto.
- 7.4 Il diritto all'elettorato passivo viene automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 7.5 I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dei soci, nonché al rispetto delle norme statutarie e dei regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.
- 7.6 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 Impegni

- 8.1 I soci, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:
- 1) visionare, accettare e rispettare il presente Statuto, nonché i regolamenti interni dell'Associazione;
 - 2) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;

- 3) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- 4) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;
- 5) rispettare le norme e direttive del CIO, del CONI, dell'IPC, del CIP, nonché tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FITARCO e di ogni altra federazione sportiva nazionale o ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

Articolo 9

Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

- 9.1 La quota associativa e la qualità di Socio non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
- 9.2 Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili ai soci.

Articolo 10

Recesso, esclusione e perdita della qualità di Socio

- 10.1 La qualifica di Socio si perde: per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione.
- 10.2 Ogni Socio può recedere *ad nutum* e con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso del Socio comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta, fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.
- 10.3 I soci che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 10.4 La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo ed è pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci ordinaria. Nel corso di tale adunanza, alla quale deve essere convocato il Socio coinvolto, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'adunanza. Il Socio radiato non può essere più ammesso.
- 10.5 Ciascun Socio è tenuto a versare, tassativamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la quota annuale deliberata dall'Assemblea dei soci ordinaria. Il versamento della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I soci morosi perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

TITOLO III STRUTTURA

Articolo 11 Organi sociali

- 11.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
- 11.2 Sono organi dell'Associazione:
 - 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Presidente;
 - 3) il Consiglio direttivo;
 - 4) l'Organo di revisione (collegio dei revisori dei conti o revisore unico), qualora istituito.

Articolo 12 Assemblea dei soci

- 12.1 L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione. È l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio direttivo sottopone alla sua approvazione.
- 12.2 Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto, nell'Assemblea dei soci, tutti i soci dell'Associazione, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché i soci minorenni tramite l'esercente la potestà genitoriale.
- 12.3 Nell'Assemblea dei soci, ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio.
- 12.4 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'Associazione. La delega può essere anche rilasciata per più adunanze; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro Socio.
- 12.5 L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dal Comune ove ha sede l'Associazione, purché in Italia.
- 12.6 La convocazione dell'Assemblea dei soci deve contenere:
- 1) le materie all'ordine del giorno;
 - 2) il luogo in cui si svolge l'adunanza, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
 - 3) la data e l'ora di svolgimento dell'adunanza;
 - 4) le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
- 12.7 La convocazione viene diramata: mediante il sito Web dell'Associazione, e/o a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica, e/o a mezzo posta elettronica certificata, e/o esposta presso la Sede sociale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- 12.8 L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci assenti o dissenzienti.
- 12.9 Per quanto concerne il diritto di voto nell'Assemblea dei soci, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.
- 12.10 L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
- 12.11 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente dell'Associazione, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.
- 12.12 Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto dei soci e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. Il verbale dell'adunanza è redatto e firmato dal Segretario dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea e, se nominati, dagli scrutatori.
- 12.13 L'Assemblea dei soci si esprime normalmente con voto palese.
- 12.14 Per decisione del Presidente dell'Assemblea o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
- 12.15 È fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo.

- 12.16 Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque soci, scelti tra quelli presenti, a svolgere la funzione di scrutatori.
- 12.17 L'Assemblea dei soci può svolgersi in forma ordinaria e straordinaria.
- 12.18 Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 29, le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
- 12.19 La convocazione dell'Assemblea dei soci ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio direttivo.
- 12.20 L'Assemblea dei soci ordinaria deve aver luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
- 12.21 I soci che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ. in quanto compatibile.
- 12.22 L'Assemblea dei soci ordinaria:
- 1) delibera sull'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - 2) delibera in merito a nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, previa definizione del loro numero;
 - 3) delibera in merito a nomina e revoca dei componenti dell'Organo di controllo, qualora previsto;
 - 4) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 5) delibera su decadenza ed esclusione dei soci proposte dal Consiglio direttivo;
 - 6) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
 - 7) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - 8) determina, su proposta del Consiglio direttivo, le quote associative annuali;
 - 9) delibera in merito ad acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
 - 10) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea dei soci straordinaria.
- 12.23 L'Assemblea dei soci straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità, o per iniziativa del Presidente, o per decisione del Consiglio direttivo.
- 12.24 La convocazione dell'Assemblea dei soci straordinaria, oltre che dal Consiglio direttivo, può essere richiesta da un decimo dei soci aventi diritto di voto, i quali devono avanzare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso, l'adunanza deve aver luogo entro sessanta giorni dalla richiesta.
- 12.25 L'Assemblea dei soci straordinaria delibera in merito a:
- 1) modifiche statutarie;

- 2) trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale;
- 3) diritti reali immobiliari;
- 4) elezione del Consiglio direttivo decaduto;
- 5) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 13 Consiglio direttivo

- 13.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 13.2 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dieci membri, purché tale numero sia strettamente inferiore al numero totale di soci dell'Associazione. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci.
- 13.3 Il Consiglio direttivo è composto dalle seguenti cariche:
 - 1) il Presidente dell'Associazione;
 - 2) il Vicepresidente, Dirigente responsabile dell'Associazione;
 - 3) il Segretario;
 - 4) il Tesoriere;
 - 5) i consiglieri;
 - 6) il Rappresentante dei tecnici, eletto dai soci iscritti all'Albo dei tecnici della FITARCO;
 - 7) il Rappresentante degli atleti, eletto dai soci.
- 13.4 Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina, tra i propri membri: il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
- 13.5 Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 13.6 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI, del CIP o di qualsiasi delle federazioni sportive nazionali che vi aderiscono, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- 13.7 È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 13.8 Al Consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto, il Consiglio direttivo decide sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
- 13.9 In particolare, il Consiglio direttivo:
 - 1) procede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e all'esecuzione delle sue delibere;

- 2) indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dal presente Statuto;
- 3) nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere;
- 4) delibera sull'ammissione dei soci;
- 5) delibera sulla decadenza e sull'esclusione dei soci, da ratificare in Assemblea dei soci ordinaria;
- 6) predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 7) decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- 8) delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 9) stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- 10) istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
- 11) adotta provvedimenti disciplinari;
- 12) istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
- 13) stabilisce e delega poteri di firma;
- 14) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- 15) stipula convenzioni con enti, aziende, studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- 16) delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- 17) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- 18) delega la rappresentanza in materie specifiche a soci o professionisti esterni;
- 19) assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, nonché di eventuali volontari, e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- 20) delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- 21) delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- 22) delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- 23) delibera il rimborso spese dei membri del Consiglio direttivo e delle commissioni di studio e lavoro;
- 24) delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- 25) controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- 26) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 39/2021;

- 27) apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- 28) stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- 29) compie tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei soci.
- 13.10 Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- 13.11 Il Consiglio direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.
- 13.12 La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima dell'adunanza a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica, e/o a mezzo posta elettronica certificata, ovvero tramite qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica, e/o a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno due giorni.
- 13.13 Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Vicepresidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Consigliere più anziano nella carica. Ove non sia nominato il Segretario ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, il Consiglio direttivo, ad inizio riunione, designa un proprio membro quale Segretario dell'adunanza.
- 13.14 Il Consiglio direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
- 13.15 Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 13.16 Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
- 13.17 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 13.18 L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive comporta la decadenza dalla carica.
- 13.19 Se uno o più consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ. in quanto compatibile.
- 13.20 Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.
- 13.21 I titolari degli organi associativi decadono:
- 1) per dimissioni;
 - 2) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
- 13.22 La revoca di un membro del Consiglio direttivo viene deliberata dall'Assemblea dei soci.
- 13.23 Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

- 13.24 Le dimissioni o la revoca degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
- 13.25 Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, e ferme restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
- 13.26 Alla data dell'Assemblea dei soci ordinaria, il Consiglio direttivo dev'essere composto da un numero di membri strettamente inferiore al numero totale di soci dell'Associazione.

Articolo 14 Rappresentanza legale

- 14.1 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 15 Obblighi di comunicazione

- 15.1 Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla FITARCO od altra federazione sportiva nazionale o ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale. L'Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021, a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 16 Presidente e Vicepresidente

- 16.1 Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
- 16.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati, dura in carica per un quadriennio, ossia per la stessa durata del Consiglio direttivo.
- 16.3 Il Presidente può scegliere, nell'ambito del Consiglio direttivo, uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di Vicepresidente incaricato.
- 16.4 Sono compiti del Presidente:
- 1) convocare il Consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
 - 2) sottoscrivere il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
 - 3) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee;
 - 4) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci;
 - 5) sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, sia a livello nazionale che internazionale;
 - 6) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.
- 16.5 In caso di necessità, il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del

Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di quindici giorni. Tale ratifica può essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

- 16.6 In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo successore, che deve essere convocata dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione e che deve tenersi nel termine di trenta giorni.
- 16.7 In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
- 16.8 Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 Segretario e Tesoriere

- 17.1 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- 17.2 Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
- 17.3 Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
- 17.4 Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
- 17.5 Il Tesoriere, ove istituito e nominato, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 18 Organo di revisione

- 18.1 L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea dei soci. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni.
- 18.2 L'Organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
- 18.3 L'Organo di revisione, in particolare:
- 1) verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto;
 - 2) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee generali dei soci, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo;
 - 3) si riunisce ogni novanta giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché, qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
- 18.4 Le adunanze e le decisioni dell'Organo di revisione devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- 18.5 Per quanto compatibile con il presente Statuto, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. cod. civ.

Articolo 19 Tesserati

- 19.1 I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle federazioni o enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- 1) atleti;
 - 2) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - 3) giudici, arbitri;
 - 4) dirigenti;
 - 5) tecnici, istruttori;
 - 6) altri tesserati alle federazioni ed enti a cui l'Associazione è affiliata.
- 19.2 L'Associazione, con l'affiliazione alle federazioni ed enti sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri soci.
- 19.3 I tesserati alle federazioni ed enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci dell'Associazione, devono contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
- 19.4 Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- 19.5 Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dagli artt. 15 e 16, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 20

Rappresentante degli atleti e Rappresentante dei tecnici

- 20.1 Il Rappresentante degli atleti e il Rappresentante dei tecnici sono eletti dall'Assemblea dei soci, con votazioni separate per le rispettive categorie, così come disposto dall'art. 3, comma 4, del presente Statuto, e fanno parte del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Statuto.

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21

Patrimonio

- 21.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- 1) dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
 - 2) dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
 - 3) dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti;
 - 4) dalle entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale;
 - 5) dalle eventuali sovvenzioni del CONI, del CIP, della società Sport e Salute S.p.A. e delle federazioni sportive nazionali o da altri enti;
 - 6) dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 22

Bilancio e rendiconto economico-finanziario

- 22.1 L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

- 22.2 Il Consiglio direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'Associazione, da sottoporre al parere dell'Organo di controllo ove nominato, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci ordinaria per l'approvazione entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
- 22.3 Il bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenendo conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio direttivo.
- 22.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
- 22.5 In occasione della convocazione dell'Assemblea dei soci ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i soci copia del bilancio stesso.
- 22.6 Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, i soci hanno la possibilità di richiedere, a proprie spese, al Consiglio direttivo, copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità.
- 22.7 I libri dell'Associazione sono quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 23

Utili e avanzi di gestione

- 23.1 In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
- 23.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 23.3 Si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 24

Libri sociali

- 24.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- 1) il Libro dei soci;
 - 2) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - 3) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 25

Pubblicità e trasparenza

- 25.1 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro dei soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
- 25.2 Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si av-

vale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 Lavoratori e volontari

- 26.1 I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, e delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, in quanto compatibili.
- 26.2 Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
- 26.3 Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37, D.Lgs. 36/2021.
- 26.4 L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 36/2021.
- 26.5 Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, cod. civ., e si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
- 26.6 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 26.7 Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
- 26.8 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 26.9 È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 Modifiche statutarie

- 27.1 Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea dei soci straordinaria, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea deve contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
- 27.2 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:

- 1) dal Consiglio direttivo che, in questo caso, deve indire, di propria iniziativa, l'Assemblea dei soci straordinaria per esaminarle e deliberare in merito;
 - 2) da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, che devono sottoporle al Consiglio direttivo.
- 27.3 Il Consiglio direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea dei soci straordinaria, che deve tenersi entro i trenta giorni successivi all'indizione stessa.
- 27.4 Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 28

Trasformazione – Terzo settore

- 28.1 L'Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti, può deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
- 28.2 L'Assemblea dei soci ordinaria può deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29

Scioglimento

- 29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea dei soci straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 29.2 L'Assemblea dei soci, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 29.3 Copia del verbale dell'Assemblea dei soci straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla FITARCO.
- 29.4 Eventuali beni in uso e non di proprietà devono essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 30

Liquidazione

- 30.1 Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio, ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.
- 30.2 Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, oppure, in caso di mancanza totale dei soci, il Consiglio direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.
- 30.3 I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza.

- 30.4 Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 31

Devoluzione del patrimonio residuo ai fini sportivi

- 31.1 In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, deve essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, ovvero ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32

Controversie

- 32.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi sono devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FITARCO.
- 32.2 In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO, questo è composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 32.3 La parte che intende sottoporre la questione al Collegio arbitrale deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
- 32.4 Il procedimento arbitrale ha luogo presso il Comune in cui è ubicata la Sede dell'Associazione e il Collegio giudica ed adotta il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
- 32.5 Ogni qualvolta sia compatibile, deve essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FITARCO.

Articolo 33

Regolamenti interni

- 33.1 Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

Articolo 34

Norme di rinvio

- 34.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della FITARCO a cui l'Associazione è affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e, in subordine, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.


Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea dei soci del 27 ottobre 2023.


Si allegano le firme dei soci presenti all'Assemblea di approvazione.



Rino Massa
Presidente



Adriano Belmonte
Vicepresidente



Marina Nicoletti
Segretario

